



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIX

### **DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO**

**10 novembre 2017**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 10 del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 10,00, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione della Segretaria Generale Vicaria Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 3 novembre 2017 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:  
Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Barbara AZZARA' - Monica CANALIS - Antonio CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA.

E' assente il Consigliere Mauro CARENA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

**OGGETTO: Servizio annuale di gestione dei sinistri d'importo pari o inferiore alla franchigia di € 25.000,00 della polizza R.C.T./R.CO e gestione dei sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino. Anno 2018**  
**Approvazione progetto e capitolato d'appalto.**

Prot. n. 27162/2017

~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Sindaco Metropolitan**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato:

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

- la copertura assicurativa *R.C.T./R.C.O.* in corso di validità prevede l'assicurazione dei rischi della Città Metropolitana derivanti da responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori d'opera, con una franchigia, come per gli anni passati, di € 25.000,00 in *Self Insurance Retention* (S.I.R.);
- tale franchigia implica che l'Amministrazione si faccia carico dei risarcimenti dei primi 25.000,00 € di ciascun sinistro in R.C.T./R.C.O., nonché della gestione di tutte le pratiche sinistro di importo pari o inferiore alla suddetta soglia di franchigia;
- questo Ente gestisce pertanto interamente la sinistrosità entro l'importo di franchigia e necessita per tale fine del supporto di un gestore sinistri;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio di concerto con il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 181-43966 del 30/12/2015 è stato aggiudicato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di gestione dei sinistri in argomento all'impresa F.P.V. CONSULTING s.r.l. per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 e prorogato ai sensi dell'art. 63 - comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e per le motivazioni disposte nei relativi provvedimenti, alle stesse condizioni contrattuali, sino al 31/12/2017;

Considerato che:

- si rende pertanto necessario adottare procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio di gestione dei sinistri sotto soglia di franchigia assicurativa in S.I.R. di € 25.000,00 non essendovi all'interno dell'Ente strutture dotate delle professionalità necessarie alla gestione tecnica, trattazione e liquidazione dei sinistri di responsabilità civile, quali periti iscritti al ruolo dei periti assicurativi tenuto dall'IVASS, medici legali, liquidatori.
- dall'analisi della reportistica delle annualità maggiormente consolidata dei sinistri finora gestiti in ambito S.I.R. è possibile stimare un'aspettativa di circa 300 sinistri per ciascun anno solare a cui consegue la necessità di gestire 300 richieste di risarcimento danno in ambito R.C.T./R.C.O. sotto la soglia di franchigia assicurativa di € 25.000,00;

Ritenuto pertanto di dover acquisire il servizio in argomento secondo le seguenti linee guida:

- la gestione, istruzione, definizione, liquidazione, eventuale pagamento, nell'interesse della Città Metropolitana di Torino, con l'utilizzo di mezzi e risorse dell'impresa appaltatrice, di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d'opera, il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattuale predetta, denunciati nel periodo contrattuale di riferimento e fino alla loro definizione;
- che il rapporto contrattuale si svolgerà sotto la direzione, il controllo e coordinamento dell'Ufficio Assicurazioni della Città Metropolitana di Torino;
- che i sinistri di cui siano accertati i presupposti di responsabilità della Città Metropolitana di importo pari o inferiore ad € 2.000,00, siano definiti e liquidati al danneggiato direttamente dalla società appaltatrice dietro successivo rimborso, previa positiva verifica della correttezza dell'operato, da parte dell'ufficio assicurazioni della Città Metropolitana;
- che i sinistri di importo superiore ad € 2.000,00 sino alla soglia di franchigia contrattuale di € 25.000,00, di cui siano accertati i presupposti di responsabilità della Città Metropolitana, siano invece definiti dalla società appaltatrice, su preventiva approvazione della Città Metropolitana, e liquidati direttamente al danneggiato dalla Città Metropolitana.
- che nei sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Città Metropolitana, ferma restando l'accertata disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi conformi al progetto a base di gara alle medesime condizioni previste dal Capitolato speciale allegato alla presente Delibera.

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2004, n. 191, al momento attive, non comprendono i servizi in oggetto né è possibile reperire il metaprodotto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Atteso che il Servizio Patrimonio ha proceduto alla redazione del progetto di servizio, contenente il capitolato, allegato alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), previsto dall'art.23 comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i. "Codice degli Appalti", al fine di definire l'oggetto delle prestazioni, e che il medesimo è composto da:

- relazione tecnica illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio;
- prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;

e ritenuto di dover approvare il citato progetto.

Preso atto che trattandosi di prestazione di servizi di natura intellettuale non si applica quanto previsto dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. relativamente all'indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali;

Preso atto che per quanto attiene il costo della manodopera trattandosi di base d'asta costituita da corrispettivi per prestazioni rese da liberi professionisti le cui parcelle non sono assoggettate a minimi tariffari e ne riconducibili ad alcuna forma di contrattazione collettiva, non è possibile dare applicazione al disposto dell'art. 23 comma 16 della Legge 50/2016 e s.m.i. e pertanto la base d'asta è calcolata sulla scorta dei costi pregressi del presente appalto;

Dato atto che non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Dato atto che il costo complessivo dell'affidamento del Servizio di cui trattasi è pari ad Euro 73.200,00, (di competenza dell'anno 2018) e la contrattualizzazione dell'affidamento è subordinata alla copertura finanziaria dello stesso;

Ritenuto altresì di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Responsabile dell'Ufficio Assicurazioni ed Assistenza Giuridica Patrimoniale Dott.ssa Giovanna Corvino;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge 56/2014, che prevede "che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitan, a seguito della consultazione elettorale del 9 ottobre 2016, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 10 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dalla Sindaca sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera.

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di approvare il progetto e relativo capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio annuale (anno 2018) di gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 25.000,00, prevista nella polizza R.C.T./R.C.O. e gestione dei sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1), costituito come in premessa indicato e comprendente, tra l'altro, il seguente prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio:

	SERVIZIO	COSTO DEL SERVIZIO
Servizio	Servizio annuale di gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 25.000,00 prevista nella polizza R.C.T./R.C.O. e gestione dei sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino.	€ 60.000,00
<b>IVA</b>	22%	€ 13.200,00
<b>TOTALE servizio</b>		<b>€ 73.200,00</b>
<b>Contributo ANAC</b>	a carico della stazione appaltante	€ 30,00
<b>Spese di pubblicità</b>	“	€ 1.200,00

- 2) di individuare quale Responsabile unico del procedimento la Responsabile dell'Ufficio Assicurazioni ed Assistenza Giuridica Patrimoniale Dott.ssa Giovanna Corvino;
- 3) di dare mandato al Servizio Bilancio e Reporting Economico - Finanziario di istituire specifico stanziamento, in sede di predisposizione del Bilancio 2018, di Euro 73.200,00;
- 4) di rinviare al competente Servizio Ragioneria la registrazione contabile della spesa di pari importo ad avvenuta approvazione di detto stanziamento, oltretutto la registrazione della spesa sulle scritture contabili dell'esercizio 2017 (vedi iniziativa \_\_\_\_\_2017);
- 5) di dare atto che il Dirigente del Servizio Patrimonio provvederà con proprio atto ad adottare la determinazione a contrarre ex art. 192 del T.U.E.L., e ad apportare eventuali correzioni di carattere formale e non sostanziale al capitolato d'oneri, che si rendessero necessarie in sede di predisposizione di gara;

- 6) di demandare al Dirigente del Servizio Contratti l'espletamento della procedura di gara e la predisposizione del contratto, autorizzandolo ad apportare eventuali correzioni di carattere formale e non sostanziale allo schema di contratto approvato con il presente atto;
- 7) di dare atto che il Dirigente del Servizio Patrimonio interverrà nella sottoscrizione del relativo contratto ed in ogni altro incombente ad esso relativo apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Marocco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)*

~~~~~

Il **Vice Sindaco Metropolitan**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Servizio annuale di gestione dei sinistri d'importo pari o inferiore alla franchigia di € 25.000,00 della polizza R.C.T./R.CO e gestione dei sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino. Anno 2018**  
**Approvazione progetto e capitolato d'appalto.**

Prot. n. 27162/2017

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 16  
 Astenuti = 6 (Avetta - Barrea - Canalis - Grippo - Montà - Piazza)  
 Votanti = 10

Favorevoli 10

(Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Ruzzola)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

La Segretaria Generale Vicaria  
 F.to D. Vivenza

Il Vice Sindaco Metropolitan  
 F.to M. Marocco

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO****PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI  
GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO INFERIORE O UGUALE  
ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI € 25.000,00, PREVISTA  
NELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O. E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO****RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA****Art. 23 comma 15 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.****Premessa**

Il capitolato di appalto della polizza assicurativa dei rischi inerenti la R.C.T./R.C.O. in corso di validità prevede, a carico del Contraente, una franchigia frontale in *Self Insurance Retention* (S.I.R.) di € 25.000,00.

La Città Metropolitana è titolare di competenze in ambiti diversi individuati dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla Legge 7 aprile 2014 n. 56.

L'attività istituzionale consiste nell'esercizio, con le forme e i modi previsti dalle disposizioni di legge, di tutte le attività, competenze e funzioni previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzioni, delegato o trasferimenti dello Stato o della Regione.

L'attività propria dell'Ente sarà esercitata nei beni immobili di sua proprietà o in uso, concessione o locazione, in forza di disposizioni di legge, avvalendosi di beni materiali (iscritti o meno nei pubblici registri) e immateriali, mediante progettazione, concessione, produzione, erogazione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi.

## **Il contesto del mercato assicurativo dei rischi derivanti dalla responsabilità civile**

Le competenze della Città Metropolitana di Torino precedentemente ricordate rendono l'Ente, nelle sue attribuzioni, un sistema particolarmente complesso e come tale esposto in modo significativo al rischio della responsabilità civile verso terzi.

Attesa l'impossibilità di eliminare ogni potenzialità di rischio, la Città Metropolitana di Torino ha provveduto alla stipula di apposite polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi provvedendo, a trasferire alle imprese di assicurazione il rischio preventivamente monetizzato nel premio assicurativo.

L'esperienza maturata ha tuttavia portato l'Ente a riscontrare nella soluzione adottata, accanto al beneficio di predeterminare il costo del rischio (sostanziato nel premio corrisposto alle Compagnie), anche significative criticità.

Tra queste la prima è quella conseguente all'orientamento giurisprudenziale prevalente nel corso degli anni, favorevole a riconoscere elevate aree di responsabilità delle Amministrazioni Locali in ambito di responsabilità civile, soprattutto per ciò che riguarda la responsabilità derivante dalle competenze in materia di viabilità con generate dal c.d. "danno da insidia stradale", parametrato sulla responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., amplificando progressivamente i titoli di risarcimento riconosciuti, cui è corrisposto un aumento più che proporzionale dei premi assicurativi.

L'incremento continuo delle richieste risarcitorie e del loro effettivo riconoscimento in sede di giudizio, ha provocato la crescente difficoltà dell'Amministrazione nel reperire coperture assicurative adeguate ai propri rischi; i dati emergenti dalle ultime procedure a evidenza pubblica (gare deserte), non solo dell'ex Provincia di Torino, hanno fotografato una crescente ritrosia del mercato assicurativo verso Enti Locali in genere, propenso a dettare condizioni contrattuali sempre più onerose in termini di costi e di minor estensione delle coperture accettate, che hanno costretto la Provincia di Torino ad assumere in proprio, con specifica franchigia, a partire dal 2011, tutti i rischi d'importo inferiore a € 25.000,00, affidandone la gestione ad aziende specializzate nel settore.

La recente esperienza di gestione dei sinistri in *Self Insurance Retention* sotto la soglia della franchigia frontale di € 25.000,00 dell'attuale polizza assicurativa in R.C.T./R.C.O., ha comunque consentito di coinvolgere maggiormente le strutture (ex) provinciali nella gestione dei sinistri, innescando un processo virtuoso idoneo a far crescere la consapevolezza degli eventi di danno e l'analisi dei fattori di rischio.

In ogni caso la gestione diretta degli eventi dannosi meno importanti economicamente appare una scelta obbligata in relazione al citato *trend* negativo del mercato.

Alla luce di quanto sopra è stato proposto un capitolato generale di appalto per l'acquisizione dei servizi assicurativi, che ha confermato la prescrizione di una franchigia frontale pari a € 25.000,00 per la polizza RCT/RCO.

Inoltre è stato proposto nel capitolato generale di appalto altresì gestione dei sinistri attivi, intesa come l'attività di recupero del danno al patrimonio materiale e finanziario, occorso all'ente in conseguenza di eventi addebitati a responsabilità civile di soggetti terzi, sia in ipotesi di RCA sia di RCT, verificatisi nel periodo suddetto ed anche in epoca precedente con la sola esclusione dei sinistri per i quali è già maturata la prescrizione.

**Elementi principali del servizio annuale di gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 25.000,00 prevista nella polizza R.C.T./R.C.O. e gestione dei sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino**

**OGGETTO DEL SERVIZIO:**

Il capitolato di servizio annuale di gestione dei sinistri ha per oggetto la gestione, istruzione, definizione, liquidazione, eventuale pagamento, nell'interesse della Città Metropolitana di Torino, con l'utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative della Società appaltatrice, di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d'opera, il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattuale di € 25.000,00, denunciati nel periodo contrattuale di riferimento e fino alla loro definizione; è pertanto compresa nel servizio l'intera gestione delle richieste di risarcimento, ovvero l'istruzione e trattazione transattiva od eventualmente giudiziale delle pratiche.

Inoltre è prevista nel servizio la gestione dei sinistri attivi, intesa come l'attività di recupero del danno al patrimonio materiale e finanziario, occorso all'ente in conseguenza di eventi addebitati a responsabilità civile di soggetti terzi, sia in ipotesi di RCA che di RCT, verificatisi nel periodo suddetto ed anche in epoca precedente con la sola esclusione dei sinistri per i quali è già maturata la prescrizione.

**LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA:**

La trattazione dei sinistri da parte della società appaltatrice è stata differenziata in ragione dell'importo previsto di risarcimento, ed in particolare:

- Per i sinistri di importo pari od inferiore ad € 2000,00 la Società procederà alla loro definizione, liquidazione e pagamento, ferma restando la verifica dei presupposti di responsabilità della Città Metropolitana e della corretta quantificazione del danno da parte dell'ufficio metropolitano competente; la Società, con cadenza mensile, invierà alla Città Metropolitana un riepilogo dei sinistri liquidati e pagati; la Città Metropolitana procederà al controllo della correttezza della trattazione di tutte le pratiche di sinistro in tutte le sue parti, e, in caso di esito positivo, procederà al rimborso degli importi anticipati;
- Per i sinistri di importo superiore ad € 2.000,00 e sino ad € 25.000,00 (compresi) la Società coinvolgerà preventivamente la Città Metropolitana in merito alle determinazioni da assumere richiedendo apposita autorizzazione; in caso di parere favorevole della Città Metropolitana, la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sua sottoscrizione; la Città Metropolitana provvederà quindi ad adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento al danneggiato.

**LA GESTIONE GIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO:**

In caso di apertura di contenzioso giudiziale la Società provvederà ad individuare un legale di gradimento della Città Metropolitana ed eventuali tecnici per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale civile. Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa) nessuna esclusa, nonché le spese di giustizia, saranno a totale carico della Società.

Qualora il danneggiato o altri promuovano altresì un'azione di responsabilità penale a carico di un dipendente della Città Metropolitana di Torino, la Società procederà, su espressa richiesta della Città Metropolitana, a mettere a disposizione un legale ed un eventuale perito e/o consulente tecnico di parte di comune gradimento per la Città Metropolitana ed il dipendente coinvolto.

L'onorario relativo all'attività svolta dallo studio legale, dall'eventuale perito o consulente tecnico, in caso di procedimento penale, saranno a carico della Città Metropolitana,



nell'ambito degli oneri derivanti dall'applicazione della franchigia frontale in *Self Insurance Retention* di € 25.000,00.

Nell'eventualità di condanna in sede giudiziale dell'Amministrazione per motivazioni manifestamente erranee o contraddittorie, sarà facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla Società di promuovere atto di appello con spese a proprio carico.

**PROCEDURA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:**

Al capitolato di appalto è stata altresì allegata una procedura di esecuzione del servizio nella quale sono state dettagliate le procedure operative da seguire nella trattazione dei sinistri.

**DISPOSIZIONI PER LA STESURA DI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA**

**Art. 26 D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.**

In ragione dello specifico contenuto del servizio i costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività sono piuttosto contenuti e considerata la tipologia del servizio non sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Considerato che trattasi di prestazione di servizi di natura intellettuale non si applica quanto previsto dell' art. 95 comma 10 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

## CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

La determinazione della spesa annuale per l'acquisizione del servizio di gestione dei sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia contrattuale di € 25.000,00 prevista nella polizza R.C.T./R.C.O. della Città Metropolitana, dipende principalmente da due fattori, costituiti sia dal numero medio di pratiche per anno che il fornitore del servizio dovrà trattare, che dalla loro intrinseca complessità.

Con riferimento alla determinazione del primo fattore, da un'analisi della reportistica dei sinistri in ambito R.C.T./R.C.O dell'ex Provincia sotto la soglia di franchigia di € 25.000,00 (del periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2016), risultano denunciati complessivamente (statistica alla data del 31/12/2016) n. 1.630 sinistri, così suddivisi per ciascun'annualità: 2012: n. 300 sinistri, 2013: n. 356 sinistri, 2014: n. 386 sinistri, 2015: n. 324 sinistri, 2016: n. 264 sinistri. E' plausibile prendere come riferimento (nel senso che non si attendono sensibili scostamenti) un dato annuo di n. 300 sinistri.

Da un punto di vista qualitativo, si rileva poi che la grande maggioranza dei sinistri appartiene alla medesima tipologia, avendo origine dalla gestione della viabilità provinciale/metropolitana.

La sinistrosità dell'Ente si è manifestata come relativamente frequente ma generalmente di non rilevante entità, riguardante per lo più danni a cose e meno frequentemente lesioni personali; nei casi più gravi e complessi il danno può anche raggiungere cifre prossime alla soglia di franchigia assicurativa.

Tutti i costi di gestione della pratica, ivi compresi gli onorari dei professionisti intervenuti, saranno a carico della società di gestione del sinistro.

Sulla base dell'andamento della sinistrosità e della tipologia dei sinistri oggetto del servizio di gestione è stato stimato un costo medio di trattazione di circa € 200,00 a pratica per l'espletamento delle attività oggetto di servizio, con una previsione di circa n. 300 sinistri/anno con la possibilità di adeguamento del costo in caso di scostamenti superiori al 20%, quindi con un preventivo di spesa di € 60.000,00 IVA esclusa. Per quanto attiene il costo della manodopera si specifica che trattandosi di base d'asta costituita da corrispettivi per prestazioni rese da liberi professionisti le cui parcelle non sono assoggettate a minimi tariffari e ne riconducibili ad alcuna forma di contrattazione collettiva, non è possibile dare applicazione al disposto dell'art. 23 comma 16 della Legge 50/2016 e s.m.i. e pertanto la base d'asta è calcolata sulla scorta dei costi pregressi del presente appalto.

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER<br/>L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI APPLATO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il prospetto che segue sintetizza il costo complessivo di acquisizione dei servizi oggetto di appalto il cui valore è stato calcolato sulla scorta delle considerazioni contenute nel precedente capitolo.

Si specifica che il servizio è prestato da liberi professionisti le cui parcelle non sono assoggettate a minimi tariffari.

**PROSPETTO ECONOMICO**

|                     | SERVIZIO                                                                                                                                                                                                                     | COSTO DEL SERVIZIO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Servizio            | Servizio annuale di gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 25.000,00 prevista nella polizza R.C.T./R.C.O. e gestione dei sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino. | € 60.000,00        |
| IVA                 | 22%                                                                                                                                                                                                                          | € 13.200,00        |
| TOTALE              |                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 73.200,00</b> |
| Contributo ANAC     | a carico della stazione appaltante                                                                                                                                                                                           | € 30,00            |
| Spese di pubblicità | “                                                                                                                                                                                                                            | € 1.200,00         |

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il capitolato di appalto per l'”*Affidamento del servizio annuale di gestione dei sinistri di importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 25.000,00 prevista nella polizza R.C.T./R.C.O. della Città Metropolitana di Torino*”, è allegato al presente progetto, ed quale si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto di appalto.

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**Art. 32 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.**

Si allega lo schema di contratto.

**APPALTO DI SERVIZI**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI  
GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA E  
GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA'  
METROPOLITANA DI TORINO

*Capitolato speciale*

# INDICE

|            |                                                                                                                                                                                                                           |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TITOLO I   | <u>Oggetto dell'appalto</u>                                                                                                                                                                                               | pag. 03 |
| TITOLO II  | <u>Disciplinare di gara</u>                                                                                                                                                                                               | pag. 05 |
| TITOLO III | <u>Contratto d'affidamento del servizio di gestione dei sinistri d'importo pari o inferiore alla franchigia di € 25.000,00 nella polizza R.C.T./R.C.O. e gestione sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino</u> | pag. 15 |



# **TITOLO I**

## **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto:

1. il servizio di gestione dei sinistri passivi d'importo uguale o inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale di € 25.000,00 prevista dalla Polizza R.C.T./R.C.O. della Città Metropolitana di Torino, per il periodo di un anno dalla data di comunicazione di avvio del servizio, con riferimento a tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Città Metropolitana di Torino nel periodo anzidetto di durata contrattuale a prescindere dalla data di accadimento del sinistro
2. la gestione dei sinistri attivi, intesa come l'attività di recupero del danno al patrimonio materiale e finanziario, occorso all'ente in conseguenza di eventi addebitati a responsabilità civile di soggetti terzi, sia in ipotesi di RCA che di RCT, verificatisi nel periodo suddetto ed anche in epoca precedente con la sola esclusione dei sinistri per i quali è già eventualmente maturata la prescrizione .
3. Lo svolgimento dell'attività di formazione del personale preposto alla gestione dei sinistri dalla Città Metropolitana di Torino.

(Cat. 6 CPV 66519400-5).

Per le specifiche tecniche del servizio si rinvia alle norme contenute nel Titolo III.

Il contratto di servizio, da stipularsi con la Società aggiudicataria, riporterà per intero le condizioni previste al Titolo III.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Città Metropolitana , ferma restando l'accertata disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di affidare servizi analoghi conformi al progetto a base di gara alle condizioni di cui al successivo art. 3.

Dato atto che il costo complessivo dell'affidamento del Servizio di cui trattasi è pari ad Euro 73.200,00, (di competenza dell'anno 2018) e la contrattualizzazione dell'affidamento è subordinata alla copertura finanziaria dello stesso.

## **Art. 2 - Importo complessivo presunto a base di gara**

L'importo lordo complessivo presunto dell'appalto ammonta ad annui Euro 60.000,00 oltre ad IVA di legge (valore dell'appalto complessivi Euro 180.000,00 oltre IVA nel caso in cui la Città Metropolitana dovesse avvalersi della facoltà di cui all'art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 come prevista al successivo art. 3).

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Tale importo è stato calcolato sulla base di una previsione presuntiva annua, per la durata dell'appalto, di n. 300 sinistri passivi.

## **Art. 3 - Durata**

L'appalto ha durata di anni 1 decorrenti dalle ore 24,00 della data di comunicazione di avvio del servizio da parte della Città Metropolitana di Torino.

Il rapporto contrattuale durerà comunque fino alla definizione d'ogni richiesta risarcitoria pervenuta nel periodo sopra indicato. L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del

contratto in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva efficace.

Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Città Metropolitana potrà affidare la ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto a base di gara all'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto, per un massimo di ulteriori due annualità per un importo complessivo per ogni annualità pari all'importo di aggiudicazione. Nel caso in cui la ripetizione del servizio sia riferita a frazione di anno l'importo del corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto.

L'esercizio della predetta facoltà rimane nella disponibilità esclusiva dell'Ente committente non potendo l'appaltatore avanzare alcuna pretesa/rifiuto; nel caso in cui l'Ente committente intendesse esercitare la facoltà di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore del servizio sarà tenuto ad eseguire la ripetizione dei servizi alle condizioni previste nel presente articolo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.

Per problematiche attinenti alla copertura finanziaria del costo del servizio complessivamente inteso (risarcimenti compresi), il contratto potrà avere anche durata inferiore a quella prevista al comma 1 del presente articolo senza che l'appaltatore possa vantare indennizzi, rimborsi, risarcimenti o altre pretese in genere a qualsiasi titolo.

#### **Art. 4 - Quinto d'obbligo**

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

#### **Art. 5 - Procedura di gara**

La gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Sarà facoltà della Città Metropolitana di Torino ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 come previsto al precedente art. 3.

#### **Art. 6 – Modalità di gara**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore della Società che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto all'importo a base dell'appalto, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L'anomalia delle offerte sarà valutata in base all'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art.95, comma 12 del D. Lgs.vo n. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato l'offerta, mentre la stazione appaltante è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che i soggetti candidati in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

L'aggiudicazione della gara è subordinata all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti organi; pertanto, il verbale di gara non terrà luogo di contratto.

La Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di non aggiudicare il presente appalto ove impossibilitata a garantire gli adempimenti contrattuali di propria competenza nel rispetto della normativa vigente di riferimento.

#### **Art. 7 – Requisiti di partecipazione alla gara**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016, nonché i Consorzi ex art. 48 D.Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti a pena d'esclusione:

##### **a) Requisiti di carattere generale**

- a.1 insussistenza delle condizioni d'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- a.2 iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio o in uno dei registri professionali o commerciali, se concorrente d'altro Stato membro dell'U.E.. Le attività previste dalle iscrizioni dovranno comprendere quelle oggetto del presente appalto.

**b) Requisiti d' idoneità tecnico professionale**

b.1 di avere svolto nel triennio 2014/2015/2016 servizi di gestione dei sinistri nel ramo R.C.T. (esclusa R.C. auto), di durata almeno annuale, a favore di almeno due Enti Locali Territoriali (esclusivamente Comuni, Province o Città Metropolitana) di cui almeno uno di questi con popolazione pari o superiore a 250.000 abitanti, ciascuno con indicazione espressa dell'Ente committente.

**c) Requisiti di capacità economico-finanziaria:**

c.1 referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 385/1993 circa la capacità economico finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto e in relazione all'entità dell'importo posto a base di gara.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o di Consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c., i requisiti di cui ai punti b.1 e c.1, dovranno essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento o Consorzio.

Il requisito di punta di cui al punto b.1 (almeno un ente con popolazione pari o superiore a 250.000 abitanti) non è frazionabile e dovrà essere posseduto interamente da almeno un soggetto componente il raggruppamento.

I requisiti di carattere generale (a.1 e a.2) dovranno invece essere posseduti da tutti i concorrenti in qualunque forma partecipino o si presentino alla gara.

In caso d'Associazione Temporanea d'Imprese:

- dovrà comunque essere eseguito il 100% del servizio;
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

**Art. 8 - Modalità di presentazione e criteri d'ammissibilità delle offerte**

Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, come sopra individuati, che produrranno la seguente documentazione:

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:
  - d'essere iscritta alla Camera di Commercio o iscrizione equivalente in paesi UE, indicando inoltre:
    - la natura giuridica;
    - la denominazione;
    - la sede legale;
    - la data inizio attività;
    - l'oggetto dell'attività (comprendente l'oggetto della procedura);
    - dati anagrafici del titolare o in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
    - codice fiscale;
    - partita I.V.A.;
2. che nei confronti dell'operatore economico non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3. che nei confronti di nessuna delle persone fisiche di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016 operano le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1; (Il dichiarante

potrà corredare fin da subito detta dichiarazione con l'indicazione delle generalità, codice fiscale e carica ricoperta da ciascuna delle persone fisiche alle quali si riferisce la dichiarazione medesima. In mancanza di detta indicazione i su citati dati dovranno essere forniti dall'operatore economico ,risultato primo o secondo classificato, immediatamente dopo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto);

Si precisa che, come esplicitato dal Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, i soggetti cui va riferita la disposizione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs.50/2016 sono quelli già previsti dall'art.85 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i.(codice delle leggi antimafia)

4. d'essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili");
5. di possedere i requisiti d'idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7 lettera b) e c) del presente capitolato;
6. di produrre, unitamente alla dichiarazione di gara, almeno due idonee dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 circa la capacità economico finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto e in relazione all'entità dell'importo posto a base di gara;
7. di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
8. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, delle spese relative al costo del personale, sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
9. dichiarare alternativamente:
  - a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - b. di non essere conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;
  - c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. (indicare quali) e di avere formulato l'offerta autonomamente;
10. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato, disciplinante il servizio di cui trattasi e di ritenere il prezzo proposto remunerativo;
11. di impegnarsi, in caso d'aggiudicazione, ad avere un ufficio per il servizio di gestione sinistri nella Città di Torino;
12. di essere disposta ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva.
13. (eventuale) la parte del servizio che si intende subappaltare a terzi .

Dovranno inoltre essere allegare a detta dichiarazione le referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 385/1993 di cui al punto c1 dell'art. 7 del presente capitolato.

Dovrà inoltre essere dichiarato/prodotto quant'altro previsto dal bando di gara.

Si precisa quanto segue:

a. in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese:

dovrà essere prodotta una dichiarazione d'intenti sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento che indichi la futura Capogruppo mandataria alla quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, nonché l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Ogni impresa del raggruppamento dovrà dichiarare e possedere i requisiti di cui ai punti da 1) a 13) ad eccezione dei requisiti dei punti: 5), che dovrà essere dichiarato da tutti i membri del raggruppamento temporaneo d'impres e posseduto dagli stessi secondo il dettaglio già indicato all'art.7; 11) che dovrà essere dichiarato da tutti i membri del raggruppamento temporaneo ed essere posseduto da almeno uno dei membri del raggruppamento.

In caso di Raggruppamento d'Imprese già costituito nelle forme di legge dovrà essere prodotto l'atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante della Capogruppo, nelle forme di legge, pena l'esclusione, ed ogni dichiarazione richiesta dal presente capitolato e dal bando potrà essere resa in nome e per conto dell'intero raggruppamento dal solo legale rappresentante della capogruppo.

Restano ferme le modalità di possesso dei requisiti previste dal precedente punto a).

In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi dovrà essere prodotta dichiarazione, in forma semplice sottoscritta da tutti i soggetti riuniti in raggruppamento contenente l'indicazione delle parti e della quota di servizio che ogni impresa facente parte il raggruppamento intende eseguire.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti si cui al punto 5) del presente articolo avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, professionale di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016

Nel presente appalto la prestazione è unica: non si distingue una prestazione principale da una secondaria.

Dovranno essere rese altresì eventuali altre dichiarazioni previste dal bando di gara, ivi compreso il contributo all'Autorità Nazionale Anti Corruzione e la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 10.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

I concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti d'idoneità professionale mediante autocertificazione dei servizi prestati.

Qualora non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede d'offerta, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della cauzione provvisoria e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 9 – Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate**

La stazione appaltante si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate nei modi previsti dalle leggi.

### **Art. 10 - Cauzione provvisoria e modalità di costituzione**

La Società partecipante dovrà costituire, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% della base di gara, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto regolarmente autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo le modalità previste dal bando di gara.

### **Art. 11 - Cauzione definitiva e modalità di costituzione**

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

### **Art. 12 - Validità delle offerte**

Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

### **Art. 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- dati sensibili. I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

- modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- diritti del concorrente interessato. relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

#### **Art. 14 – Osservanza di leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 15 – Andamento tecnico polizza R.C.T./R.C.O.**

I dati relativi agli andamenti della sinistrosità in ambito R.C.T./R.C.O. sono reperibili sul portale dell'ente nella sezione Patrimonio – Assicurazioni.

#### **Art. 16 – Intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza**

Il Contraente si riserva di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi delle vigenti norme qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società affidataria del presente servizio, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione alla Società, con indicato un preavviso non inferiore a 15 giorni.

#### **Art. 17 – Modalità di gara e criteri di aggiudicazione**

La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 d. lgs 50/2016.

Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua.



In caso di offerte che presentino uguale punteggio complessivo, si procederà con le seguenti modalità:

- precederà nella graduatoria finale l'offerta che a parità di punteggio totale presenta un punteggio più alto nell'offerta quantitativa;
- in caso di punteggi parziali uguali (offerta qualitativa ed offerta quantitativa), si procederà per sorteggio.

La presentazione dell'offerta vincola immediatamente l'offerente per tutta la durata del contratto.

Alle offerte verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti così ripartito:

offerta qualitativa: fino a 70 punti

offerta quantitativa: fino a 30 punti.

L'offerta sarà valutata con riferimento ai criteri nel prosieguo elencati mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

### **OFFERTA QUALITATIVA – CRITERIO A: massimo 70 punti**

Ad ogni elemento dell'offerta qualitativa sono attribuiti i seguenti punteggi massimi, la cui somma è uguale a 70, che moltiplicati per il coefficiente (compreso tra 0 e 1) determineranno il punteggio da attribuire ad ogni singola componente

| Offerta qualitativa (MAX PUNTI 70/100)                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementi                                                                                                                                                          | Punteggio massimo | Sub - elementi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>1. Proposte migliorative nella gestione dei sinistri R.C.T. in franchigia ed attivi, fermo restando le prescrizioni minime contenute nel capitolato</u></b> | 45 punti          | 1.1 Grado di supporto agli utenti e alle strutture dell'ente preposte:<br>max 12 punti<br>1.2 Azioni per il contenimento della spesa per risarcimenti a carico dell'ente:<br>max 12 punti<br>1.3 Azioni per un rapido recupero dei danni occorsi al patrimonio dell'Ente:<br>max 11 punti<br>1.4 Grado di efficacia dello strumento da fornirsi all'Ente per una migliore conoscenza dei propri rischi:<br>max 10 punti |
| <b><u>2. Coordinatore del servizio (fermo restando i requisiti previsti dal Capitolato da considerarsi minimi).</u></b>                                           | 12 punti          | 2.1 qualificazione professionale ed esperienza del Coordinatore del servizio.<br>(da dichiarare titolo di studio, curriculum, esperienze);                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>3. Formazione rivolta al personale addetto all'Ufficio Assicurazioni (durata adeguata prevista 4 ore ad incontro)</u></b>                                   | 13 punti          | 3.1 incontri presso la sede della Città Metropolitana di Torino fino ad un massimo di 4 per ogni anno di servizio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

L'offerta qualitativa dovrà essere costituita da una relazione, debitamente sottoscritta in originale, in cui sia indicato quanto richiesto con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra riportati.

Tale relazione dovrà essere redatta in un numero di facciate formato A4 non superiori a **n.7**.

Si precisa che la Commissione giudicatrice si asterrà dal valutare il testo eccedente il suddetto limite.

Con la presentazione dell'offerta, l'impresa si obbliga incondizionatamente nei confronti della Città Metropolitana di Torino ad effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal presente Capitolato, unitamente a quelli proposti nella predetta relazione, al prezzo proposto nell'offerta. Per la Città Metropolitana di Torino il rapporto obbligatorio sorge solo dopo l'intervenuta esecutività della Determinazione Dirigenziale di affidamento definitivo del servizio, con eventuale consegna in via d'urgenza in pendenza di stipula contrattuale.

### **Modalità di attribuzione dei punteggi:**

Per i sub elementi **dell'elemento 1**, il coefficiente di qualità sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

| VALUTAZIONE   | GIUDIZIO                                                                                                               | COEFFICIENTE DI QUALITA' |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ottimo        | Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato efficaci e ben strutturate ed articolate.            | 1,00                     |
| Buono         | Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato efficaci ancorchè non ben strutturate ed articolate. | 0,75                     |
| Sufficiente   | Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato accettabili ma poco strutturate.                     | 0,50                     |
| Scarso        | Soluzioni migliorative mediocri rispetto ai requisiti minimi di capitolato.                                            | 0,25                     |
| Insufficiente | Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato carenti generiche ed inadeguate                      | 0,00                     |

Con riferimento **all'elemento 2 – sub criterio 2.1**, il coefficiente di qualità sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

| VALUTAZIONE | GIUDIZIO                                                                                                                                    | COEFFICIENTE DI QUALITA' |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ottimo      | Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto pari a 9 (nove) o superiori.                           | 1,00                     |
| Buono       | Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto inferiori a 9 (nove) e superiori o pari a 7 (sette)    | 0,75                     |
| Sufficiente | Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto inferiori a 7 (sette) e superiori o pari ad 5 (cinque) | 0,50                     |

|               |                                                                                                                                  |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Scarso        | Anni di esperienza di cui all'art.4 del Titolo III del Capitolato Speciale d'appalto inferiori a 5 (cinque) e superiori 3 (tre). | 0,25 |
| Insufficiente | Soluzioni migliorative rispetto ai requisiti minimi di capitolato assenti                                                        | 0,00 |

I punteggi verranno attribuiti valutando esclusivamente quanto eccedente i minimi previsti dal capitolato.

A tal proposito dovranno essere indicati espressamente i soggetti a favore dei quali è stato prestato servizio.

Il coefficiente di qualità per **l'elemento 3** Proposte di formazione rivolte al personale addetto all'Ufficio Assicurazioni – **sub criterio 3.1** Incontri presso la sede della Città Metropolitana di Torino, sarà determinato dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base alla seguente tabella:

| VALUTAZIONE   | GIUDIZIO                                                                       | COEFFICIENTE DI QUALITA' |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ottimo        | Per n. 4 incontri formativi presso la sede della Città Metropolitana di Torino | 1,00                     |
| Buono         | Per n. 3 incontri formativi presso la sede della Città Metropolitana di Torino | 0,66                     |
| Sufficiente   | Per n. 2 incontri formativi presso la sede della Città Metropolitana di Torino | 0,33                     |
| Insufficiente | Per n. 1 incontro formativo presso la sede della Città Metropolitana di Torino | 0,00                     |

Il punteggio provvisorio per ogni sub-elemento è determinato dalla media dei coefficienti variabili da zero a uno attribuiti da ogni commissario.

Ottenuti per ogni sub-elemento i punteggi provvisori si procede quindi alla 1° riparametrazione: per ogni sub-elemento, si procederà a trasformare il punteggio provvisorio in punteggio definitivo, riportando il punteggio più alto ottenuto al punteggio massimo attribuibile per il sub-elemento considerato e riparametrando a questo i punteggi inferiori.

Al termine della prima riparametrazione, per ciascun concorrente verranno sommati tutti i punteggi definitivi attribuiti per i vari sub-elementi e si procederà alla 2° riparametrazione per ottenere il punteggio finale per l'offerta qualitativa procedendo in questo modo: al concorrente che, dalla somma dei punteggi, ha ottenuto il punteggio più alto sarà assegnato il punteggio massimo, previsto per l'offerta qualitativa, vale a dire 70 punti, e agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori.

Per entrambe le riparametrazioni si farà ricorso all'applicazione della seguente formula:

$$PTF = PTD(a)_i / PTD(a)_{max} * 70$$

dove:

**PTF= Punteggio Tecnico Finale**

**PTD(a)i = Punteggio definitivo dopo la prima riparametrazione ottenuto dal concorrente i-esimo**

**PTD(a)max = Punteggio definitivo dopo la prima riparametrazione ottenuto dal concorrente che ha riportato il punteggio più elevato**

**70 = punteggio massimo inerente gli elementi qualitativi dell'offerta.**

Si precisa che sia nella definizione delle medie dei coefficienti che nelle riparametrazioni i numeri risultanti verranno considerati sino a ricomprendere le prime due cifre decimali dopo la virgola.

In presenza di un'unica offerta non verrà effettuata la riparametrazione.

**OFFERTA QUANTITATIVA - CRITERIO B – Ribasso sul costo complessivo presunto a base di gara: massimo 30 punti.**

Il punteggio relativo al "Prezzo" , relativamente all'elemento di tipo quantitativo offerto, sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$M(i) = 30 * r(i) / r(max)$$

dove:

**M(i) = punteggio attribuito al i-esimo concorrente**

**r(i) = ribasso indicato nell'i-esima offerta**

**r(max) = ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).**

La formula anzidetta applica la seguente proporzione:

$$r(max): 30 = r(i): M(i)$$

Il ribasso offerto da ciascun candidato viene messo in relazione inversamente proporzionale al massimo ribasso offerto. L'offerta con il maggior ribasso prende il massimo del punteggio economico previsto: a tutte le altre viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore in relazione all'entità del ribasso offerto.

Si precisa che nell'attribuzione dei punteggi si considera fino al secondo decimale dopo la virgola.

In ogni caso il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sarà quello preso a riferimento per determinare l'importo contrattuale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.

Ai fini della composizione della graduatoria finale, risultante dalla sommatoria dei parziali sia dell'offerta qualitativa che dell'offerta quantitativa verranno tenute valide le prime due cifre decimali dopo la virgola.

Composta la graduatoria finale,fermi restando i disposti dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva in ogni caso , ai sensi dell'art. 97 comma 6 del medesimo D.Lgs. ,la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici ,appaia anormalmente bassa.

## **TITOLO III**

### **CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI € 25.000,00 NELLA POLIZZA R.C.T./R.C.O E GESTIONE SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.**

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio**

- A. La Città Metropolitana di Torino ha previsto tra le clausole del Capitolato Speciale d'appalto per i servizi assicurativi della medesima a carico della Polizza R.C.T./R.C.O, una franchigia frontale per sinistro con metodo S.I.R. (*Self Insurance Retention*) di € 25.000,00 (venticinquemila,00). Il presente contratto ha per oggetto anzitutto la gestione, istruzione, definizione, liquidazione, eventuale pagamento, nell'interesse della Città Metropolitana di Torino, con l'utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell'impresa esterna, d'ora innanzi denominata "Società", di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d'opera, il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattuale di € 25.000,00, e con specifico riferimento a tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Città Metropolitana di Torino nel periodo di durata contrattuale a prescindere dalla data di accadimento del sinistro;
- B. La gestione dei sinistri attivi, intesa come l'attività di recupero dei danni al patrimonio, materiale e finanziario, occorsi alla città Metropolitana di Torino in conseguenza di eventi addebitabili a responsabilità civile di soggetti terzi, sia in ipotesi di RCA di RCT, verificatisi nel periodo suddetto ed anche in epoca precedente con la sola esclusione dei sinistri per i quali è eventualmente già maturata la prescrizione.
- C. Lo svolgimento delle attività di formazione del personale preposto alla gestione dei sinistri della Città Metropolitana di Torino. La formazione dovrà riguardare: analisi della normativa pertinente, casi giurisprudenziali, concreta lettura/interpretazione di clausole tipo di polizze assicurative, aggiornamenti legislativi, responsabilità della pubblica amministrazione. Tale formazione dovrà essere svolta da soggetto in possesso di diploma di laurea in discipline giuridiche con comprovata esperienza in ambito assicurativo e nella gestione dei sinistri.

#### **Art. 2 - Obiettivi del servizio di gestione dei sinistri sotto soglia di franchigia € 25.000,00 della polizza R.C.T./R.C.O. e di gestione dei sinistri attivi**

Obiettivi di questo servizio sono:

- gestire i sinistri in ambito stragiudiziale od eventualmente giudiziale, relativi alla polizza R.C.T./R.C.O., per i quali l'entità del danno non ecceda la somma di € 25.000,00 fino al loro eventuale pagamento secondo quanto previsto dai successivi articoli;
- fornire alla Città Metropolitana uno strumento che permetta una migliore conoscenza dei propri rischi;
- contenere al minimo i tempi che intercorrono in ogni fase d'istruzione del sinistro;
- perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un'oculata gestione delle pratiche liquidative dei danni risarcibili;

- garantire al cittadino danneggiato, quando ne ricorrano i dimostrati presupposti, una rapida risposta alle sue richieste.
- consentire il recupero dei danni occorsi al patrimonio dell'Ente entro una tempistica quanto più rapida possibile.
- formare il personale della Città Metropolitana attraverso lezioni sul campo e in aula con fornitura di materiale didattico finalizzato a garantire l'acquisizione di nozioni necessarie per la gestione sinistri.

**Art. 3 – Modalità d'esecuzione del servizio di gestione dei sinistri entro soglia di franchigia € 25.000,00 della polizza R.C.T./R.C.O. e di gestione dei sinistri attivi**

Il servizio si svolgerà sotto la supervisione dell'Ufficio Assicurazioni della Città Metropolitana di Torino, ma la Società dovrà tenere contatti diretti anche con tutti gli altri uffici dell'Ente eventualmente coinvolti nel procedimento.

E' compresa nel servizio l'intera gestione delle richieste di risarcimento, siano esse attive o passive, ovvero l'istruzione e la trattazione stragiudiziale od eventualmente giudiziale delle pratiche, fino alla loro definizione, secondo quando di seguito previsto.

**3.1 – Gestione del sinistro passivo:**

la fase istruttoria della pratica di sinistro è diretta all'acquisizione di tutti gli elementi essenziali alla valutazione dei profili di responsabilità della Città Metropolitana di Torino (di seguito "Amministrazione") rispetto a ciascun evento dannoso per il quale è stata inoltrata denuncia.

La società non potrà procedere alla liquidazione del danno o alla formulazione di proposte di definizione bonaria del sinistro in assenza dei documenti di seguito indicati, o in caso di loro incompleta acquisizione o di riscontrata incoerenza degli elementi in essi acquisiti.

Dovrà essere altresì rispettata la procedura indicata di seguito:

**Istruttoria:**

**a) acquisizione delle denunce di eventi dannosi/richieste di risarcimento:**

L'Amministrazione raccoglierà, tramite il proprio Ufficio Assicurazioni, le denunce di eventi dannosi/richieste di risarcimento procedendo, anche per via telematica, alla loro trasmissione con i relativi allegati alla Società.

La Società non è autorizzata alla trattazione di sinistri che non siano stati preventivamente segnalati dall'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione; in caso di denunce inviate direttamente da danneggiati alla Società, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa.

La Società controlla e verifica tale documentazione, codificando ed inserendo i dati relativi a tale documentazione nel proprio sistema informatico.

**b) Richiesta e documenti che deve produrre il presunto danneggiato:**

la richiesta di risarcimento del danneggiato deve contenere i suoi riferimenti, le modalità di tempo, luogo e di avvenimento del sinistro, nonché la descrizione della sua dinamica.

La richiesta deve essere corredata o integrata con la documentazione (fiscale) delle spese sostenute come conseguenza del sinistro, con gli eventuali rapporti delle autorità intervenute, con le dichiarazioni testimoniali, con la documentazione medica e con eventuale materiale fotografico ritratto nell'immediatezza del sinistro.

L'onere di fornire tale documentazione grava esclusivamente sul presunto danneggiato ed è condizione essenziale affinché possa essere istruita la pratica di sinistro.

In caso di incompletezza o imprecisione dei documenti sopra elencati, la Società dovrà richiedere le dovute precisazioni ed integrazioni al presunto danneggiato.

Il presunto danneggiato dovrà altresì produrre ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la titolarità e regolarità dei beni danneggiati e delle attività svolte al momento del verificarsi del sinistro (ad es. certificati di proprietà, libretti di circolazione di veicoli, patenti di guida, autorizzazioni, scontrini/fatture fiscali, ecc...).

**c) Primo contratto con il danneggiato:**

la società dovrà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia di sinistro prendere contatto scritto con il presunto danneggiato, specificando il proprio ruolo di gestore dei sinistri dell'Amministrazione ed inviando il modulo per il trattamento dei dati personali, al fine di ottenere dagli interessati la relativa autorizzazione

**d) Relazione del Servizio competente dell'Amministrazione:**

Non potranno essere assunte determinazioni in merito alla definizione del sinistro in assenza della relazione del Servizio dell'Amministrazione competente in materia. Qualora la Società rilevi nella relazione elementi o circostanze da approfondire o fatti incoerenti con la dinamica del sinistro per come ricostruita al termine dell'istruttoria, dovranno essere richiesti ed acquisiti chiarimenti scritti dal medesimo Servizio.

E' possibile prescindere dall'acquisizione della relazione del Servizio competente nei casi in cui dalla documentazione già acquisita si evinca la mancanza dei presupposti necessari di responsabilità dell'Ente.

**e) Relazione del perito incaricato dalla Società:**

la relazione del perito incaricato è indispensabile per la liquidazione di qualsiasi tipo di danno materiale.

Il perito dovrà effettuare le seguenti attività:

1. eseguire accertamenti sul luogo del sinistro predisponendo documentazione fotografica;
2. redigere una sintetica relazione in merito allo stato dei luoghi ed alla dinamica dei fatti corredata da osservazioni conclusive;
3. redigere una perizia sui beni danneggiati di stima dei danni subiti e di congruità delle spese sostenute e richieste dal presunto danneggiato.

**f) Relazione del medico legale incaricato dalla Società:**

la relazione è indispensabile per la liquidazione di eventuali conseguenze derivanti da lesioni fisiche. A seguito della verifica sulla persona infortunata e sulla documentazione medica prodotta dalla medesima, la relazione dovrà esprimersi in merito alla congruità delle spese mediche sostenute dall'infortunato e sugli effetti invalidanti del sinistro in termini di percentuale di invalidità biologica e durata della malattia traumatica.

**Valutazione dei profili di responsabilità dell'Amministrazione:**

al termine dell'acquisizione dei documenti ed elementi istruttori precedentemente elencati e di tutti gli altri risulti indispensabili in funzione della peculiarità del sinistro, la Società deve effettuare una valutazione dei profili di responsabilità dell'Amministrazione redigendo un'analitica relazione scritta e datata che tenga conto anche dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità in relazione a ciascuna



fattispecie trattata secondo quanto di seguito stabilito esaminando e verificando i seguenti punti:

1. la legittimazione passiva dell'Amministrazione e non allo stesso danneggiato o a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
2. la legittimazione attiva del presunto danneggiato ossia che il soggetto che promuove la richiesta di risarcimento sia il titolare dei beni/diritti lesi dal fatto illecito, nonché che possa esercitare legittimamente le attività in occasione delle quali è avvenuto il sinistro (patenti, autorizzazioni, permessi, ecc...);
3. che ricorrano i profili di responsabilità dell'Amministrazione per come invocati dal presunto danneggiato;
4. se sussistano o meno di elementi di esonero della responsabilità con valutazione degli elementi probatori;
5. se sussista o meno il nesso casuale, valutando gli elementi di prova a disposizione del presunto danneggiato;
6. il comportamento del danneggiato in occasione del sinistro e pertanto del ricorrere di un eventuale concorso di colpa.

**Definizione:**

al termine del procedimento di valutazione dei profili di responsabilità la richiesta di risarcimento del danneggiato potrà essere respinta o accolta secondo quanto di seguito previsto:

**a) non ammissione della richiesta di risarcimento: diniego**

in caso di carenza di legittimazione attiva o passiva o di sussistenza di motivi di esonero di responsabilità o di inidoneità degli elementi probatori prodotti dal presunto danneggiato a dimostrare la responsabilità dell'Amministrazione la Società invierà al medesimo, ed al suo eventuale difensore, formale nota di diniego di risarcimento nella quale dovranno essere compiutamente espresse tutte le motivazioni di non ammissione della richiesta.

Nel caso in cui la presunta responsabilità del fatto dannoso sia attribuibile ad una terza parte, dovranno essere anche indicati (se noti) i riferimenti del presunto responsabile.

Copia della nota di diniego dovrà essere anche indirizzata all'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione

**b) Liquidazione stragiudiziale del sinistro - condizioni generali di accoglimento:**

in caso di valutazione in termini positivi dei profili di responsabilità dell'Amministrazione la Società ove ritenga che ricorrano le condizioni per una composizione bonaria in relazione all'evento dannoso denunciato avvierà una trattativa informale con il danneggiato che seguirà un procedimento diverso in relazione al valore del sinistro, secondo quanto di seguito previsto ai successivi paragrafi a) e b).

In nessun caso la Società potrà perfezionare accordi di composizione bonaria in mancanza della preventiva acquisizione di ogni risultanza istruttoria necessaria in relazione alle caratteristiche del sinistro (perizia sullo stato dei luoghi, rapporto dell'autorità, dichiarazione testimoniale, relazione del competente Servizio, etc...).

Nel corso della trattativa la Società dovrà prendere contatti con i terzi in caso di responsabilità concorrente o esclusiva e potrà addivenire ad una transazione condivisa.

In nessun caso la Società è autorizzata ad effettuare riconoscimento di responsabilità dell'Amministrazione e ciò anche nel caso in cui il sinistro venga definito bonariamente.

A tal fine la Società utilizzerà moduli il cui testo sarà preventivamente concordato con l'Amministrazione.

**c) Definizione stragiudiziale delle pratiche d'importo pari o inferiori ad € 2.000,00**

Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alle condizioni generali di accoglimento della richiesta del presunto danneggiato la Società accertati i presupposti di responsabilità dell'Amministrazione procederà alla liquidazione del sinistro tramite offerta informale di composizione bonaria al danneggiato che dovrà rispettare, nella sua quantificazione, i seguenti parametri:

1. per i danni materiali l'offerta dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della perizia di stima del perito incaricato
2. l'offerta dovrà ricomprendere, se necessaria, la liquidazione degli eventuali danni non patrimoniali che dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della relazione medico legale e dei parametri di calcolo del danno applicati dalla vigente normativa e giurisprudenza per il riconoscimento e la liquidazione di questa tipologia di danno;
3. l'offerta dovrà essere proporzionalmente ridotta in funzione del ricorrere di elementi di corresponsabilità del danneggiato nella determinazione del sinistro (concorso di colpa).

In caso di accettazione da parte del danneggiato della soluzione bonaria proposta, la Società invierà atto di transizione e quietanza al danneggiato per la definizione del sinistro.

L'atto non potrà prevedere liquidazioni ed erogazioni separate del valore del danno e delle spese legali riconosciute al danneggiato per l'eventuale attività di assistenza prestata da un legale.

La Società, con cadenza mensile, **entro i primi 5 giorni del mese**, farà pervenire all'Ufficio Assicurazioni un riepilogo dei sinistri liquidati e pagati corredato della richiesta di rimborso; al riepilogo saranno uniti i duplicati dei fascicoli dei sinistri istruiti dalla Società accompagnati da un documento riepilogativo contenente il diario di trattazione e le motivazioni secondo le quali la Società ha ritenuto di dover accogliere la richiesta risarcitoria nonché le quietanze firmate dai danneggiati.

L'Ufficio Assicurazioni procederà al controllo della correttezza della trattazione delle pratiche di sinistro in ordine ai sopraindicati presupposti.

In caso di esito positivo del riscontro sopra indicato l'Amministrazione dispone il rimborso alla Società degli importi da essa anticipati a titolo di pagamento per ciascuna pratica trattata correttamente entro 90 giorni dalla ricezione del sopraccitato riepilogo mensile.

**Le richieste di rimborso pervenute a decorrere dal sesto giorno di ogni mese saranno ricomprese nel procedimento di rimborso del mese successivo e, ai fini del rispetto del termine di 90gg di cui al comma precedente, saranno considerate a tutti gli effetti come pervenute il primo giorno del mese successivo.**

La richiesta di rimborso dovrà riportare il numero di conto corrente bancario per l'effettuazione del rimborso; la richiesta dovrà contenere il dettaglio delle somme relative alle liquidazioni di danno conteggiate per ogni singolo sinistro, unitamente alla documentazione comprovante gli avvenuti versamenti a terzi danneggiati.

**d) Definizione stragiudiziale delle pratiche d'importo superiore ad € 2.000,00 sino ad € 25.000,00 compresi**

Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alle condizioni generali di accoglimento delle richieste del presunto danneggiato la Società accertati i presupposti di responsabilità dell'Amministrazione procederà alla definizione del sinistro tramite offerta informale di composizione bonaria al danneggiato che dovrà rispettare, nella sua quantificazione, i seguenti parametri:

1. per i danni materiali l'offerta dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della perizia di stima del perito incaricato;
2. l'offerta dovrà ricomprendere, se necessaria, la liquidazione degli eventuali danni non patrimoniali che dovrà avvenire sulla scorta delle risultanze della relazione medico legale e dei parametri di calcolo del danno applicati dalla vigente normativa e giurisprudenza per il riconoscimento e la liquidazione di questa tipologia di danno;
3. l'offerta dovrà essere proporzionalmente ridotta in funzione del ricorrere di elementi di corresponsabilità del danneggiato nella determinazione del sinistro (concorso di colpa)

La Società coinvolgerà preventivamente l'Ufficio Assicurazioni in merito alle determinazioni da assumere in relazione alle ipotesi di composizione di importo superiore ad € 2.000,00 richiedendo, preventivamente alla formulazione della proposta di composizione al danneggiato, apposita autorizzazione scritta trasmettendo all'Ufficio Assicurazioni la relativa proposta corredata da documenti tecnici e/o medico legali che giustificano la soluzione prospettata, nonché una analitica relazione di commento.

In caso di parere favorevole dell'Amministrazione la Società trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sua sottoscrizione.

L'Amministrazione, in caso di accettazione da parte del presunto danneggiato, provvederà ad adottare i necessari atti di liquidazione e di pagamento al medesimo, nel termine di 90 giorni dalla sottoscrizione da parte del danneggiato dell'atto di quietanza **che dovrà pertanto essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione da parte della Società entro e non oltre il 5 del mese successivo a quello della sottoscrizione.**

**Trattazione giudiziale delle pratiche di importo sino ad € 25.000,00 compresi:**

Qualora i sinistri passivi gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenziosi innanzi all'Autorità Giudiziaria, la Società dovrà farsi carico della gestione del contenzioso in ogni grado di giudizio.

La Società provvederà ad individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento dell'Amministrazione per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale eventualmente promosso dal presunto danneggiato.

Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa) nessuna esclusa, nonché le spese di giustizia (comprehensive di eventuali onorari a C.T.U., spese di registrazione sentenze etc...) saranno a totale carico della Società.

Resta pertanto inteso che sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli oneri riferiti al risarcimento del danno qualora questi siano ricompresi nella franchigia di € 25.000,00.

Si precisa che nella definizione del danno rientrano anche le spese e le competenze dei legali di parte avversa.

Qualora il danneggiato o altri promuovano altresì un'azione di responsabilità penale a carico di un dipendente dell'Amministrazione la Società procederà, su espressa richiesta

dell'Amministrazione, alla messa a disposizione di un legale e di un eventuale perito e/o consulente tecnico di parte di comune gradimento per l'Amministrazione e per il dipendente coinvolto.

In tale ultimo caso i compensi spettanti allo studio legale, al perito, al consulente tecnico di parte saranno ricompresi nell'ambito della franchigia e soggetti a preventiva approvazione e liquidazione diretta da parte dell'Amministrazione.

Non sono mai a carico della Società le multe, le ammende e le sanzioni in genere.

Nessun corrispettivo potrà essere richiesto dalla Società a fronte dell'attività di coordinamento ed interfaccia con studi legali, periti o consulenti.

Nell'eventualità di condanna in sede giudiziale dell'Amministrazione per motivazioni manifestamente erranee o contraddittorie sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Società di promuovere atto di appello con spese a carico della Società stessa secondo quanto sopra stabilito.

La Società presterà la massima collaborazione ai legali in accordo con l'Amministrazione fornendo tutte le indicazioni e la documentazione necessaria in sede di giudizio.

#### **Trattazione delle pratiche di importo superiore ad € 25.000,00:**

Ove la richiesta risarcitoria ecceda la somma di € 25.000,00 ovvero qualora siano forniti elementi tali da ritenere verosimile che la richiesta risarcitoria superi la somma anzidetta tutta la documentazione, comprensiva dell'istruttoria fino a quel momento eseguita e di eventuali atti giudiziari notificati, dovrà essere immediatamente trasmessa a cura della Società alla Compagnia di Assicurazioni che detiene il rischio R.C.T/T.C.O. per la gestione di competenza.

Di tanto sarà fornita tempestiva relazione informativa, analiticamente motivata, all'Ufficio Assicurazioni dell'Amministrazione.

#### **Trattazione stragiudiziale delle pratiche per le quali è stata formulata proposta di negoziazione assistita ex D.L. 133/2014:**

In caso di formulazione da parte del legale di controparte dell'invito a stipula di negoziazione assistita ex D.L. 133/2014 la Società dovrà esprimere un proprio parere motivato che tenga conto anche dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità in relazione a ciascuna fattispecie trattata inviando, entro i termini indicati dall'Amministrazione, relazione in merito all'opportunità di aderire o meno alla proposta di negoziazione assistita.

Di tanto sarà fornita tempestiva informativa all'Ufficio Assicurazioni.

### **3.2 – Gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri attivi:**

Per l'attività di recupero dei danni al patrimonio occorsi alla Città Metropolitana di Torino in conseguenza di eventi addebitabili a responsabilità civile di soggetti terzi dovrà essere adottata, limitatamente a quanto compatibile, la procedura sopra descritta.

Per i casi in cui la pretesa risarcitoria dell'Ente non trovasse il favore del responsabile del sinistro o della di lui compagnia di assicurazione la Società provvederà a redigere un parere motivato in ordine all'opportunità o meno di avviare un procedimento giudiziale, anche in ragione della giurisprudenza applicabile a casi analoghi e a individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento dell'Amministrazione per l'assistenza e la difesa della medesima nel

procedimento giudiziale. L'Amministrazione dovrà espressamente autorizzare l'avvio del procedimento giudiziale. Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa), nessuna esclusa, saranno a totale carico della Società. Resta pertanto inteso che sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente le spese e le competenze dei legali di parte avversa per il caso in cui il procedimento giudiziale termini con soccombenza della Città Metropolitana di Torino.

### **3.3 – Disposizioni comuni ai paragrafi 3.1 e 3.2**

Il servizio oltre a rispettare le procedure sopra descritte dovrà essere svolto, a cura e spese della Società, con le seguenti modalità:

- a) la Società dovrà disporre al momento dell'affidamento del servizio delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo. In particolare, al servizio gestione dei sinistri, sia passivi che attivi, dovrà essere preposto con funzioni di coordinatore un soggetto con comprovata esperienza professionale, almeno triennale, in materia di consulenza legale specialistica nell'ambito della gestione sinistri da RCT/O a favore di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni con popolazione almeno pari o superiore a 250.000 abitanti e comunque con riferimento all'oggetto dell'appalto, il quale dovrà rapportarsi con l'Amministrazione per tutte le attività comprese nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresa la sottoscrizione delle proposte motivate di liquidazione o rigetto e dei richiesti pareri motivati.
- b) il sistema gestionale utilizzato dalla Società dovrà consentire in qualsiasi momento la puntuale verifica da parte della Città Metropolitana di Torino dello stato di ciascuna pratica di sinistro trattata, nonché contenere tutte le informazioni relative all'iter quali:
  - codifica delle fasi della gestione della pratica di competenza del fornitore: lo status;
  - intervalli, analisi e verifica dei tempi tra una fase e l'altra;
  - soggetto e/o strutture responsabili delle fasi gestionali;
  - definizione di elementi e codici tecnici per la rilevazione delle tipologie di sinistro;
  - elementi per la rilevazione delle responsabilità e delle rivalse su altri parti;
  - elementi tecnici dell'ispezione:
  - elementi tecnici per la procedura di transizione;
  - elementi tecnici della liquidazione;
  - elementi tecnici della procedura di recupero dei danni al patrimonio dell'Ente.
- c) il servizio, inoltre, dovrà essere svolto a cura della Società garantendo:
  - una gestione informatizzata delle pratiche di sinistro con sistemi informatici dotati delle caratteristiche di cui all'articolo successivo;
  - la cura dei rapporti con gli uffici dell'Ente coinvolti nelle richieste di risarcimento danni e/o segnalazioni di sinistro anche con riunioni periodiche presso gli uffici della Città Metropolitana di Torino ovvero convocate dagli uffici dell'Ente coinvolti nelle richieste con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi;
  - l'individuazione di periti/accertatori, regolarmente iscritti al Ruolo vigente presso l'IVASS, in grado di intervenire nel volgere di 24/48 ore sul luogo dell'accaduto e riferire formalmente in tempi brevi;
  - per i sinistri con conseguenze mortali o di gravi lesioni il tempo di intervento sul luogo del sinistro deve essere garantito nel termine di 6/8 ore;

- l'individuazione di medici legali professionisti regolarmente specializzati in medicina legale e delle assicurazioni ad abilitati che procedano alle visite ed alle perizie medico legali in caso di sinistri con lesioni alla persona;
  - di verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente formulare le eventuali offerte risarcitorie;
  - di verificare, con l'ausilio di legali esperti di infortunistica, le opportunità di respingere o meno le richieste risarcitorie;
  - risposte telefoniche all'utenza interessata mediante numero verde per almeno 4 ore settimanali, individuando un giorno alla settimana nel quale istituire "l'ufficio liquidazione danni" presso la propria sede, allo scopo di ricevere controparti e/o legali;
  - almeno un incontro mensile della durata di 5 ore del coordinatore del servizio con l'Ufficio Assicurazioni ed i Servizi della Città Metropolitana coinvolti nel sinistro, per la trattazione dei sinistri di maggiore complessità;
  - di procedere alla liquidazione ed eventualmente pagamento dei sinistri per i quali è stata accettata un'ipotesi transattiva fornendo all'Amministrazione la giustificazione civilistica;
  - di individuare i legali ed i periti di fiducia di gradimento della Città Metropolitana di Torino in caso di apertura di vertenza giudiziale per i sinistri oggetto del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
  - la stesura di rapporti informativi e di statistiche con cadenza trimestrale per riferire sull'andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono;
  - la possibilità per la Città Metropolitana di Torino di ottenere in tempo reale informazioni riguardo le pratiche trattate, nonché di ricevere copia dei documenti digitalizzati;
  - apertura nella Città di Torino di un ufficio per il servizio di gestione sinistri.
- d) resta sempre salva la facoltà della Città Metropolitana di Torino di avocare a se, in qualunque momento, la gestione diretta di sinistri oggetto del servizio;
- e) l'individuazione di eventuali presupposti di responsabilità a carico della Città Metropolitana di Torino nonché la valutazione dei danni da liquidare oppure da recuperare a beneficio dell'Ente deve realizzarsi esclusivamente dopo la puntuale istruzione del sinistro. E' quindi fondamentale acquisire tutti i verbali delle autorità intervenute sul posto, le relazioni dai vari settori dell'Amministrazione metropolitana, fatture, convenzioni e tutti gli altri documenti utili;
- f) dovranno essere individuate prioritariamente eventuali corresponsabilità del danneggiato nel tentativo di ridurre i costi del sinistro per la Città Metropolitana di Torino;
- g) la gestione delle pratiche deve essere organizzata tramite strumenti informatici e tutta la documentazione deve risiedere in maniera digitalizzata su apposito supporto di comprovata qualità ed affidabilità e di ultima tecnologia; in particolare per una corretta gestione della pratica deve essere possibile:
- inserire dati/documenti per apertura del sinistro (da parte dell'ufficio assicurazioni dell'Ente appaltante) direttamente in piattaforma;
  - classificare i dati e la documentazione per categorie al fine di facilitarne la rintracciabilità e consultazione;
  - associare a ciascuna pratica un qualsiasi tipo di documenti (testi, documenti, immagini fotografiche digitali, ecc);

- acquisizione ottica dei documenti cartacei (scannerizzazione a cura del fornitore) in formato pdf e archiviazione elettronica dei documenti a partire da qualunque formato ( file: doc, xls, e-mail, fax, documenti cartacei digitalizzati, ecc) mediante conversione in formato pdf e possibilità di ricerca fulltext degli stessi;
- possibilità di effettuare il monitoraggio delle varie fasi procedurali propedeutico a snellire l'iter e ridurre i tempi di inattività;
- gestire immagini fotografiche con appositi supporti di ultima tecnologia.

La Società deve inoltre assicurare adeguate procedure per il mantenimento dei dati e la salvaguardia degli stessi tramite strumenti di protezione dei dati tramite salvataggio periodico, nonché garantire l'adozione di misure minime di sicurezza e protezione di dati ai sensi della normativa vigente. La Piattaforma informatica dovrà rimanere disponibile ed accessibile agli Uffici della Città Metropolitana di Torino fino alla conclusione della trattazione dei sinistri in carico alla Società aggiudicataria.

#### **Art. 4 – Nomina del coordinatore**

La Società dovrà designare un coordinatore del servizio di gestione dei sinistri in possesso di comprovata esperienza professionale, almeno triennale, in materia di consulenza legale specialistica nell'ambito della gestione dei sinistri da RCT/O a favore di Enti Locali e/o di altre pubbliche amministrazioni con popolazione almeno pari o superiore a 250.000 abitanti e comunque, con riferimento all'oggetto dell'appalto, con indicazione espressa dell'Ente a beneficio del quale la prestazione di consulenza è stata resa, il quale dovrà rapportarsi con l'Amministrazione per tutte le attività comprese nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresa, per quanto concerne l'attività di gestione dei sinistri passivi, la sottoscrizione delle proposte motivate di liquidazione o rigetto.

#### **Art. 5 – Gestione del contenzioso. Spese legali**

I sinistri oggetto del servizio saranno gestiti nel seguente modo:

- Sinistri stragiudiziali: direttamente dalla Società;
- Sinistri giudiziali: dalla Società attraverso studi legali fiduciari secondo quanto di seguito previsto.

Per i sinistri passivi di importo presumibilmente inferiore o pari ad € 25.000,00 che siano stati respinti o per i quali non sia stato possibile trovare od autorizzare un accordo stragiudiziale, la Società provvederà ad individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento della Città Metropolitana per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale eventualmente promosso dal presunto danneggiato in ogni grado di giudizio.

Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa) nessuna esclusa, nonché le spese di giustizia (comprehensive di eventuali onorari a C.T.U., spese di registrazione sentenze etc...) saranno a totale carico della Società.

Devono intendersi comprese in tali spese a carico della Società anche quelle eventualmente scaturenti dall'attuazione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132.

Resta pertanto inteso che sono a carico della Città Metropolitana esclusivamente gli oneri riferiti al risarcimento del danno qualora questi siano ricompresi nella franchigia di € 25.000,00.

Si precisa che nell'accezione di danno rientrano anche le spese e le competenze dei legali di parte avversa.

Qualora il danneggiato o altri promuovano altresì un'azione di responsabilità penale a carico di un dipendente della Città Metropolitana di Torino, la Società procederà, su espressa richiesta della Città Metropolitana, alla messa a disposizione di un legale e di un eventuale perito e/o consulente tecnico di parte di comune gradimento per la Città Metropolitana e il dipendente coinvolto.

In tale ultimo caso i compensi spettanti allo studio legale, al perito, al consulente tecnico di parte, saranno ricompresi nell'ambito della franchigia e soggetti alla disciplina della liquidazione diretta da parte della Città Metropolitana.

Per l'attività di recupero dei danni al patrimonio occorsi alla Città Metropolitana di Torino in conseguenza di eventi addebitabili a responsabilità civile di soggetti terzi qualora la pretesa risarcitoria dell'Ente non trovasse il favore del responsabile del sinistro o della di lui compagnia di assicurazione la Società provvederà a redigere un parere motivato in ordine all'opportunità, o meno, di avviare un procedimento giudiziale, anche in ragione della giurisprudenza applicabile a casi analoghi e a individuare un legale ed eventuali tecnici di gradimento dell'Amministrazione per l'assistenza e la difesa della medesima nel procedimento giudiziale. L'Amministrazione dovrà espressamente autorizzare l'avvio del procedimento giudiziale. Per tali procedimenti ogni spesa legale e peritale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, registrazione sentenza ed eventuali onorari a CTU etc.) nessuna esclusa, saranno a totale carico della Società. Resta pertanto inteso che sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente le spese e le competenze dei legali di parte avversa per il caso in cui il procedimento giudiziale termini con soccombenza della Città Metropolitana di Torino.

Nessun corrispettivo potrà essere richiesto dalla Società a fronte dell'attività di coordinamento ed interfaccia con studi legali, periti o consulenti.

Nell'eventualità di condanna in sede giudiziale dell'Amministrazione per motivazioni manifestamente erranee o contraddittorie, sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Società di promuovere atto di appello con spese a carico della Società stessa, secondo quanto sopra stabilito.

Non sono mai a carico della Società le multe, le ammende e le sanzioni in genere.

#### **Art. 6 - Proprietà dei dati**

La base informativa resterà di esclusiva proprietà della Città Metropolitana di Torino.

La Città Metropolitana ha il diritto esclusivo di leggere e stampare i dati contenuti nella base informativa utilizzando gli strumenti che riterrà più idonei.

La Città Metropolitana ha il diritto esclusivo di utilizzare i dati letti o stampati anche al di fuori del sistema informatico in oggetto.

L'Ufficio assicurazioni della Città Metropolitana a fine rapporto dovrà avere copia di tutti i dati informatizzati di cui è a tutti gli effetti proprietaria.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

La Società garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente gara e nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente contratto.

Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.



### **Art. 8 - Trattamento e tutela dei dati personali**

La Società provvederà, ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e sue successive modifiche, al trattamento dei dati personali che saranno posti a disposizione della Città Metropolitana di Torino o comunque acquisiti in esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

### **Art. 9 - Durata del contratto**

Il contratto avrà la durata prevista al precedente art. 3 del titolo I.

Il suo termine naturale si verificherà quando sarà definita l'ultima pratica di risarcimento riferibile all'oggetto del contratto di cui al sopra esteso art. 1 del titolo I.

### **Art. 10 – Corrispettivo. Modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivo del servizio di gestione dei sinistri comprende tutte le spese nessuna esclusa in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per i periti, medici, consulenti e quant'altro previsto a carico della Società dal presente capitolato.

Sono altresì ricomprese nei citati costi a carico della Società le spese attinenti eventuali contenziosi giudiziari derivanti dalla gestione dei sinistri oggetto del servizio nei limiti e secondo quanto previsto dal precedente art. 5 e comunque dal presente capitolato.

Il servizio sarà pagato in quattro rate trimestrali posticipate di eguale valore.

L'importo delle fatture sarà suddiviso in ragione del 90% dell'importo totale del servizio per n. 4 fatture trimestrali. L'importo residuo pari al 10% dell'importo totale del servizio sarà corrisposto alla definizione dell'ultima pratica di risarcimento riferibile all'oggetto del contratto.

Il pagamenti di cui sopra saranno effettuati dopo l'emissione di regolare fattura elettronica da parte della Società.

In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, il pagamento verrà effettuato dalla Città Metropolitana a mezzo mandato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture al fine di verificare pendenze o contestazioni.

Contestualmente all'emissione delle fatture dovrà essere inviato un rendiconto analitico dei sinistri trattati.

Qualora il numero dei sinistri effettivi annui variasse in aumento o decremento di una percentuale superiore al 20% rispetto ai quelli stimati, si applicheranno le seguenti condizioni:

- in caso di incremento oltre la soglia del 20% per i sinistri gestiti eccedenti tale soglia verrà corrisposto, per ogni pratica, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara;
- in caso di decremento oltre la soglia del 20% per i sinistri mancanti al raggiungimento di tale soglia, verrà addebitato, per ogni pratica mancante, il prezzo unitario desumibile da quanto offerto in sede di gara.

Aumenti o decrementi sino al 20% non comporteranno variazioni economiche.

L'eventuale regolazione avverrà al termine del servizio in occasione del pagamento dell'ultima rata entro il termine di 60 giorni.

2. Le gestione dei sinistri attivi verrà compensata direttamente dalle controparti, contestualmente e proporzionalmente, secondo prassi, rispetto ai risarcimenti ottenuti; pertanto nessun onere economico aggiuntivo sarà posto a carico della Città Metropolitana di Torino.

Resta inteso che il compenso spettante al gestore per l'attività svolta non potrà gravare, neanche parzialmente, per nessun motivo sull'entità del danno che dovrà essere di esclusiva e totale spettanza della Città Metropolitana di Torino.

#### **Art. 11 - Oneri a carico della Società**

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, (bollo, carta bollata, imposte di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 48 ore dalla relativa comunicazione

#### **Art. 12 - Rapporti tra le parti**

In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività di impresa delle parti al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente contratto.

In particolare, nei rapporti con i terzi danneggiati, nella corrispondenza ed in qualsiasi atto posto in essere in esecuzione del presente contratto, la Società evidenzierà la propria veste di prestatore d'opera e l'assenza di qualsiasi rispondenza in capo alla medesima per le obbligazioni facenti capo esclusivamente alla Città Metropolitana.

#### **Art. 13 - Cessione del contratto e del credito.**

1. La cessione del contratto è vietata.
2. La cessione del credito è disciplinata dalla normativa speciale in materia, previa certificazione del credito nel sito del MEF;

#### **Art. 14 - Obblighi e Responsabilità della Società**

La Società è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.

Essa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale utilizzato.

La Società dovrà inoltre rispettare le norme riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.99 n. 68.

La Società sarà considerata responsabile dei danni che dal servizio fornito fossero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia della Città Metropolitana sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Città Metropolitana da ogni responsabilità ed onere.

#### **Art. 15 – Situazioni di inadempimento, risoluzione del contratto e penali**

La Società è irrevocabilmente obbligata nei confronti della Città Metropolitana di Torino ad effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal Capitolato e proposti nell'offerta tecnica sia con riferimento alla modalità di gestione del servizio ed alle funzionalità del

software, sia con riguardo alle eventuali migliorie gratuite ed all'offerta formativa proposta.

L'inadempimento, ovvero l'adempimento tardivo e/o parziale di una qualsiasi delle obbligazioni predette sarà ritenuto in ragione del servizio reso e dei possibili danni, anche d'immagine, che ne deriverebbero alla Città Metropolitana di Torino, di non scarsa importanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e darà diritto all'Ente di procedere ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.

Ciò premesso, ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che integralmente si richiamano, la Città Metropolitana di Torino avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con A/R o PEC, nei casi di:

- a) reiterata negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali o mancato rispetto di quanto detenuto nell'offerta e nei relativi allegati presentati in sede di gara;
- b) cessione dell'azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- c) inadempienza dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 16;
- d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) mancato reintegro della cauzione definitiva in caso di sua escussione parziale.

Le segnalazioni di non conformità nell'esecuzione del servizio, di qualunque genere, sono da considerarsi a tutti gli effetti come formali contestazioni d'inadempimento. Pertanto, qualora la Società non ottemperasse agli obblighi assunti oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto all'oggetto, l'Ente invierà una comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prestazioni in esse contenute.

In caso di contestazioni la Società dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute valide e/o soddisfacenti dall'Ente si potrà procedere all'applicazione di una penale pari a € 1.000,00= anche mediante escussione della cauzione definitiva.

E', altresì, convenuta una penale a carico della Società di € 50,00, che potrà essere trattenuta dalla cauzione definitiva, per ogni giorno di ritardo rispetto agli adempimenti previsti in Capitolato e/o proposti nell'offerta tecnica, salvo cause di forza maggiore dimostrate o imputabili all'Amministrazione.

Tenuto conto dell'importanza sottesa alla corretta esecuzione del contratto ed al rispetto degli obblighi previsti, le penali anzidette non potranno in alcun caso essere ritenute eccessive restando anzi salvo il diritto all'eventuale risarcimento del maggior danno.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Società dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto della contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Ente procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Società è espressamente convenuta la facoltà della Città Metropolitana di Torino di far svolgere i servizi previsti nel contratto dalla società risultata seconda classificata nella graduatoria di gara.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, la Città Metropolitana di Torino avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata,

fermo restando il diritto al risarcimento danni, compresi i disagi procurati ai terzi danneggiati.

#### **Art. 16 - Polizza assicurativa**

La Società, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compresa la Città Metropolitana di Torino, in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.

A tale scopo la Società dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni,00).

Tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte della Società medesima.

Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana prima dell'avvio del servizio.

La Società risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Città Metropolitana e pertanto qualora la Società non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 15.

#### **Art. 17 – Foro competente**

Per qualsiasi controversi relativa all'interpretazione, all'esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà comunque competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **Art. 18 – Tracciabilità dei flussi**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. \_\_\_\_\_.